PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3680 di mercoledì 16 dicembre 2015

Il Regolamento CLP e la gestione del rischio chimico

Un intervento si sofferma sul Regolamento CLP, sulla definizione e obblighi dell'end-user, sull'importanza delle SDS e sugli strumenti di supporto per la valutazione del rischio, con riferimento ai nuovi criteri di classificazione in vigore.

Roma, 16 Dic ? Per aumentare l'informazione sulle recenti scadenze correlate al **Regolamento CLP** (regolamento CE n. 1272/2008) - relativo a classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele ? torniamo a parlare oggi degli obblighi, degli adempimenti in materia di **sicurezza delle sostanze chimiche**.
Ricordiamo innanzitutto che dal primo giugno 2015 è diventato obbligatorio seguire il Regolamento CLP non solo per la classificazione delle sostanze (era obbligatorio dal 1° dicembre 2010) ma anche per la **classificazione delle miscele**. E con riferimento anche a quanto contenuto nella Circolare del 26 maggio 2015 e nella Circolare del 29 maggio 2015, le miscele immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 potranno conservare le etichette conformi alla Direttiva 99/45/CE (D. Lgs 65/03) fino al 1° giugno 2017.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD147] ?#>

Dopo aver ricordato alcune recenti scadenze, ci soffermiamo a parlare dei regolamenti europei e degli obblighi correlati con riferimento alla " Conferenza CLP 2015. Verso la piena attuazione del Regolamento 1272/2008: 1 giugno 2015" (Roma, 19 maggio 2015). Conferenza organizzata dall'Istituto Superiore di Sanità (Centro Nazionale Sostanze Chimiche) e dal Ministero della Salute.

Uno degli interventi più attesi era sicuramente quello a cura del Dott. Celsino Govoni (Dirigente Chimico del Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena, e componente di innumerevoli comitati, coordinamenti e forum sul tema del rischio chimico), dal titolo "**Esperienze di supporto alle PMI per la gestione del rischio chimico (Titolo IX del D.Lgs. 81/08) in previsione dell'entrata in vigore dei nuovi criteri di classificazione**".

La prima parte dell'intervento ha riguardato l'**implementazione del CLP nei luoghi di lavoro**.
Dopo aver ricordato le principali scadenze e i soggetti che possono supportare le PMI nella gestione del rischio chimico, il relatore riporta una importante **criticità applicativa presente nei luoghi di lavoro dell'Unione Europea**.
È infatti ancora forte "l'impatto delle differenze di pericolosità delle sostanze e delle miscele pericolose definite secondo i criteri di classificazione europei (CLP) rispetto a studi scientifici di Organismi Internazionali (ad es. IARC) o a classificazioni di pericolosità non aggiornate fornite all'END-USER (ad es. a causa di proroghe o a ritardi nell'aggiornamento)".

E ricordando che si intende per **agente cancerogeno** - secondo il Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ? "una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1A E 1B secondo il **Regolamento CLP**", vengono fatti alcuni esempi di differenza tra le classificazioni.
In ogni caso ? si sottolinea ? che "la conoscenza di una nuova proprietà pericolosa per la salute e per la sicurezza dell'uomo di una sostanza (ad es. stirene Repr.2 H361d e STOT RE1 H372 organi uditivi) o di una miscela porta alla **necessità di aggiornare il documento di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi** secondo il Titolo IX Capo I (e II) D.Lgs. 81/08".

Un altro aspetto trattato nell'intervento è stato relativo al **ruolo ed obblighi principali dell'END-USER**, dell'impresa utilizzatrice finale.

Come possiamo identificare l'utilizzatore a valle/DU (Downstream User)?
- **DU-Formulatori**: "sono coloro che producono le miscele che verranno impiegate dal DU-Finale in tutta la catena di approvvigionamento, come le vernici, pitture, lubrificanti, detergenti, colle, adesivi, ecc.., partendo da sostanze o da miscele;

- **DU-Finali** (END-USER): sono coloro che impiegano le sostanze o le miscele senza commercializzarle, essendo produttori di articoli o di prodotti del consumo, i quali normalmente applicano o incorporano a loro volta sostanze o miscele nei beni prodotti".

Ricordiamo dunque quali sono i **principali obblighi CLP del Formulatore-DU e del DU-Finale**:
- "informarsi delle nuove pericolosità delle sostanze e delle miscele;
- fornire ed acquisire una SDS (Safety Data Sheet, scheda dati di sicurezza, ndr) aggiornata;
- informarsi reciprocamente delle nuove informazioni sul pericolo o sull'adozione di nuove misure di gestione del rischio chimico e quando le RMM (Risk Management Measures, misure di gestione del rischio, ndr) proposte non siano considerate più appropriate;
- tenere a disposizione tutte le informazioni impiegate per la valutazione del rischio chimico e conservare ogni completo documento di valutazione del rischio chimico per un periodo di almeno dieci anni dopo la fornitura e l'uso della sostanza o la miscela".

Riguardo poi alle criticità applicative per il DU e la **comunicazione lungo la catena dell'approvvigionamento**, si ricorda l'importanza delle **schede dati di sicurezza**.

Rimarcando che "l'uso sicuro deve essere l'obiettivo del DU ed in particolare dell'END-USER",
la relazione si sofferma sulle SDSs e sulle eSDSs (schede dati di sicurezza estese) che devono: - "essere fornite dal fornitore";
- "essere ottenute dal DU".

Veniamo infine alla "**valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni, mutageni e le relative misure di gestione del rischio chimico**" in relazione alle novità dei regolamenti europei. Tema che PuntoSicuro approfondirà nei prossimi giorni anche con un'interessante intervista in esclusiva a Ludovica Malaguti Aliberti (Centro Nazionale delle Sostanze chimiche - ISS ? Roma).

Nella relazione del Dott. Celsino Govoni si ricorda che gli agenti chimici pericolosi secondo il Titolo IX Capo I D.Lgs. 81/2008 "sono sostanze pericolose tal quali o miscele pericolose tal quali o miscele od articoli contenenti sostanze pericolose o processi lavorativi che pur impiegando sostanze pericolose o non pericolose possono comunque rilasciare altre sostanze pericolose che possono non essere in possesso di una classificazione armonizzata o di un'auto-classificazione".
E per facilitare il **percorso di valutazione del rischio** da agenti chimici pericolosi per la salute, La Regione Toscana "ha impegnato circa 750.000 euro per validare un modello di valutazione del rischio chimico attraverso la partecipazione delle PMI e delle Aziende USL delle tre Aree Vaste in 4 anni di sperimentazione". Altre Regioni, come l'Emilia Romagna, per facilitare il percorso di valutazione utilizzando i criteri di classificazione presenti nell'Allegato I del Regolamento CLP, la comparazione presente nell'Allegato VII fra Direttiva SOSTANZE e CLP e l'uso di modelli di valutazione ha organizzato vari corsi di formazione e aggiornamento.

Riportiamo infine le conclusioni del relatore che ricorda come un aspetto che deve essere chiaro è la "**centralità della conoscenza della pericolosità degli agenti chimici** impiegati nel processo di valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro".
Una conoscenza che in ogni luogo di lavoro è "indispensabile per la scelta delle misure di gestione dal rischio".

" Esperienze di supporto alle PMI per la gestione del rischio chimico (Titolo IX del D.Lgs. 81/08) in previsione dell'entrata in vigore dei nuovi criteri di classificazione", a cura del Dott. Celsino Govoni (Dirigente Chimico del Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena), intervento alla "Conferenza CLP 2015. Verso la piena attuazione del Regolamento 1272/2008: 1 giugno 2015" (formato PDF, 2.12 MB).

Tiziano Menduto

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.